

Comunicazione a:

FARMACIE

Distributori automatici delle farmacie

Per la posa di distributori automatici *gestiti dalla farmacia* deve essere presentata preventivamente un'istanza di autorizzazione all'Ufficio di sanità. L'installazione è consentita solo se il distributore è fisicamente integrato nella struttura della farmacia stessa.

La vendita di medicinali e prodotti farmaceutici (erboristici, omeopatici e simili inclusi) tramite distributori automatici non è ammessa, ad eccezione di quelli classificati nella lista E di Swissmedic.

Possono essere considerati soltanto i dispositivi medici destinati dal fabbricante alla dispensazione nei servizi; al cliente deve essere garantita la possibilità di ottenere una consulenza specialistica (ad esempio tramite un numero verde).

In caso di vendita di alimenti (incl. alimenti speciali come integratori e alimenti di complemento) e oggetti d'uso (incl. cosmetici o oggetti che vengono a contatto con pelle e mucosa) devono essere rispettate le norme della legislazione sulle derrate alimentari e oggetti d'uso. L'autorità di controllo competente è il Laboratorio cantonale (dss-lc@ti.ch).

Per gli aspetti di natura edilizia deve essere coinvolta l'autorità competente.

Il farmacista cantonale
Giovan Maria Zanini